

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE PER RIMBORSO I.V.A.

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COOPERFIDI S.C.

Sede legale: Via Vannetti 1, 38122 TRENTO
Telefono: +390461260417 Fax: +390461267663
E mail: info@cooperfidi.it
Sito internet: www.cooperfidi.it
PEC: cooperfidi@legalmail.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584
Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225
Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802
Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Il contribuente che chiede a rimborso un credito IVA, è tenuto, in determinati casi previsti dal DPR 633/1972 (Testo Unico dell'IVA), a presentare una fidejussione rilasciata da un Istituto di Credito, Assicurazione o altro Intermediario finanziario vigilato.

Con la richiesta di rilascio di una "fideiussione per Rimborso IVA" il Socio/Cliente chiede Cooperfidi S.C. di garantire un soggetto terzo (l'amministrazione finanziaria) entro un determinato importo.

La fidejussione IVA è rilasciata secondo modello e contenuti approvati dall'Amministrazione Finanziaria e ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di esecuzione del rimborso da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

La fideiussione è accessoria rispetto obbligazione principale; pertanto, se l'obbligazione principale si estingue, anche il rapporto accessorio di fideiussione viene meno.

La fideiussione concessa da Cooperfidi si configura nei confronti del Socio/Cliente come un *credito di firma*. Pertanto, il Socio/Cliente è tenuto a corrispondere a Cooperfidi S.C. quanto richiesto per la prestazione della fideiussione.

La fideiussione che Cooperfidi S.C., su richiesta del Socio/Cliente, rilascia al terzo può essere semplice o a prima richiesta.

Nel caso di **fideiussione semplice**, Cooperfidi S.C., quando dinanzi all'inadempimento del Socio/Cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di **fideiussione a prima richiesta**, Cooperfidi S.C., quando dinanzi all'inadempimento del Socio/Cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo.

Tra i principali rischi del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso Cooperfidi S.C. o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo a Cooperfidi S.C., a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa;
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta di Cooperfidi S.C. e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso;

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE PER RIMBORSO I.V.A.

- nel caso in cui il creditore intimasse a Cooperfidi S.C., anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della fideiussione, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo a Cooperfidi S.C. una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti di Cooperfidi S.C. eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. Cooperfidi S.C. utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa;
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per richiedere il rilascio della garanzia a Cooperfidi è necessario preliminarmente diventare socio, secondo termini e modalità statutariamente previste. Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure è scaricabile dal sito www.cooperfidi.it.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio/Cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

COSTI DI ISCRIZIONE

€ 101,64 una tantum: di cui

- € 51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di € 25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi visionabile presso la sede di Cooperfidi e liberamente scaricabile dal sito www.cooperfidi.it;
- € 50,00 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

COSTI PER IL RILASCIO DELLA FIDEIUSSIONE

Spese di istruttoria:

Si tratta di un costo a carico del Socio/Cliente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza da parte di Cooperfidi. Tale spesa è dovuta dal Socio/Cliente **una tantum**, nella misura dello 0,10% (zerovirgoladieci per cento) sull'importo della fideiussione, con un minimo di € 50,00.

Nel caso di ritiro della domanda già **deliberata positivamente da parte di Cooperfidi**, l'importo a titolo di spese istruttoria, va **versato, nel limite di massimo € 200,00**, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.

Commissioni di Garanzia:

Le commissioni, dovute in caso di positivo rilascio della garanzia, vengono pagate dal Socio/Cliente UNA TANTUM sull'importo della garanzia, in maniera proporzionale alla durata, secondo le seguenti tabelle:

GARANZIA RIMBORSO IVA	
Tipologia di Garanzia	% di Commissione annua
a Prima Richiesta	0,60%

Tabella di Calcolo:

Importo Garanzia		Commissioni %		Durata (in anni)		Commissioni dovute
	x		x		=	

Il calcolo delle commissioni da versare viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE PER RIMBORSO I.V.A.

L'importo delle commissioni richieste va versato in via anticipata, a valere di tutta la durata e per l'intero importo al momento del rilascio della garanzia. La durata della garanzia è calcolata dalla data di rilascio e sino alla scadenza della stessa.

La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni.

In caso di estinzione della garanzia prima della scadenza naturale, le commissioni versate **non saranno restituite**.

Commissioni per allungamento durata garanzia:

In caso di allungamento della durata originaria della garanzia, è dovuta una commissione calcolata, sull'importo della garanzia al momento dell'allungamento, in maniera proporzionale al numero di anni (o frazioni) di allungamento concesso.

Altre Spese da sostenere:

Nel caso fosse necessaria la presenza di una perizia di stima di immobili effettuata da tecnici terzi di fiducia di Cooperfidi, il Socio/Cliente è tenuto al pagamento di un contributo spese pari al 50% del costo della stima stessa.

Le spese e gli eventuali oneri tributari dovuti per gli adempimenti notarili sono a carico del Socio/Cliente e vengono corrisposti direttamente al notaio.

Rimane a carico del Socio/Cliente la marca da bollo (€ 16,00) da apporre sulla fideiussione.

Documento di sintesi

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il Socio/Cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

Recesso:

Il Socio/Cliente potrà chiedere a Cooperfidi S.C. che receda dalla fideiussione prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

30 giorni dal ricevimento della richiesta del Socio/Cliente.

Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi oppure anticipatamente, in entrambi i casi previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'Istituto garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi da parte degli Istituti garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi stesso agli Istituti del valore residuo dei crediti garantiti.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Cooperfidi osserva, nei rapporti con i Soci/Clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, il Socio/Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il Socio/Cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a info@cooperfidi.it o a cooperfidi@legalmail.it. Cooperfidi evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio/Cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE PER RIMBORSO I.V.A.

disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

Il Socio/Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio/Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Socio/Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Clausola di pagamento "a prima richiesta"	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo della soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per Cooperfidi di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto socio-terzo.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di richiesta di garanzia collettiva fidi.